Schema di disciplinare

ART. 1 - Finalità ed Obiettivi

Il presente disciplinare regola il ruolo delle Parti in relazione all'attuazione di un piano di co-branding, ivi inclusa la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell'operatore da pubblicare sui canali istituzionali e propri dell'operatore prescelto, alle condizioni di seguito meglio esplicitate, garantendone la visibilità sul piano internazionale.

I contenuti redazionali dovranno essere idonei a far incontrare profittevolmente la domanda di investimento verso la Puglia con la relativa offerta locale di sovvenzioni ed iniziative in atto, mettendo in relazione i seguenti elementi: contenuti da cui desumere l'interesse degli advisor ed investitori in rapporto a specifici strumenti offerti.

Non saranno in alcun caso pubblicati contenuti con finalità difformi da quelle innanzi chiariti e/o con contenuti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di tipo commerciale. In particolare, i contenuti editoriali e/o redazionali per essere pubblicati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche fornite di apposizione dei loghi.

ART.2 - Oneri economici

I contributi saranno erogati da Regione Puglia, in una unica soluzione a saldo, a rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte dell'operatore . Ai sensi dell'art.5 del D.L. 13/2023 convertito in L.41/2023, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo dalla Sezione regionale competente. Non saranno ammissibili fatture prive del CUP.

ART. 3 – Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente del progetto in corso . Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività esecutive, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Referente di Regione è il RUP
Il dott. [],
email [].

Ì	П	Re	fei	rer	nte.	del	Pa	rtn	er	À
ı		11	_			u	ГС			_

ii itererente	der i ai tilei e	
Nome		
• Cognome]		
• Mail		
• CF		

ART. 4 - Obblighi e responsabilità di Regione

In capo a Regione gravano i seguenti obblighi:

- a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento delle attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata dall'operatore;
- b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene all'utilizzo dei contenuti e di altri strumenti messi a disposizione dalla Regione e/o da altri operatori;
- c) garantire il riconoscimento del diritto d'autore e di paternità dell'opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sui propri canali istituzionali e sugli altri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni dei partner che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;
- d) consentire all'operatore l'utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati nell ambito del presente progetto anche su altri media e/o per altre finalità, previa autorizzazione della Regione.
- e) garantire l'acquisizione da parte dell'Operatore di specifiche categorie di dati che potranno essere resi disponibili e/o consultabili ai relativi Operatori coinvolti nel progetto .

ART. 5 - Obblighi e responsabilità del partner

- 1. In capo all'Operatore grava l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del presente accordo rispetto ai seguenti obblighi :
- a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento di tali attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata;
- b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e/o canali messi a disposizione per il progetto;
- c) garantire il riconoscimento del diritto d'autore e di paternità dell'opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sui propri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di Regione che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;
- d) consentire alla Regione l'utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati anche su altri media e/o per altre finalità;
- e) cedere i contributi redazionali e/o di altra natura, connessi al piano di co-branding e/o ideati congiuntamente, in pieno diritto d'uso, senza limiti territoriali e/o di durata ed a titolo gratuito, dichiarando di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento anche commerciale da parte dei titolari del diritto d'autore sui contenuti stessi e di essere, quindi, pienamente legittimato a cederli in uso alla Regione;
- f) Impegnarsi a rispettare tutte le attività concordate e dettagliate all'interno del progetto finale di cobranding.

ART. 8 – Proprietà intellettuale

- 1. L'operatore garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai contenuti redazionali e/o editoriali afferenti al piano di co-branding.
- 2. L'operatore garantisce alla Regione la possibilità di fruire di dati, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun ulteriore onere economico oltre quello già pattuito per la realizzazione dell'evento.
- 3. L'operatore si impegna a tenere indenni la Regione da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire agli stessi mossa da altri Partner o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di diritto d'autore e/o proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi.
- 4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti d'autore, di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l'operatore è tenuto a informare nel più breve tempo possibile la Regione, che si riserva il diritto di rimuovere i contenuti contestati e/o sospendere l'operatore e quanto condiviso o pubblicato sul portale istituzionale e/o sugli altri canali.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche "normativa in materia di protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in virtù del presente contratto mediante i canali afferenti al Piano di co-branding, saranno conservati per il tempo di durata di adesione dell'Operatore , nonché per l'ulteriore tempo di 24 mesi. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.

Il presente Disciplinare è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Operatore ed ha una durata sino a conclusione della prestazione di servizio resa e della redazione del verbale di conformità da parte della stazione appaltante nonché sino a trasmissione della necessaria documentazione giustificativa (relazione descrittiva delle attività realizzate, foto, video e rassegna stampa dell'evento) così come richiamata nella lettera di affidamento.

La Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente disciplinare comunicando tale intenzione all'altra Parte, tramite mail/PEC, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni rispetto all'evento/progetto da realizzare nei termini temporali concordati .

In ogni caso, la Regione potrà procedere ad effettuare modifiche unilaterali della disciplina e, laddove le modifiche impattino sugli obblighi e responsabilità dell'operatore, quest'ultimo dovrà accettare le modifiche mediante comunicazione alla pec servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it

La mancata comunicazione nelle modalità sopra indicate varrà come silenzio assenso.

ART. 11 - foro competente

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente disciplinare, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di bari.

ART. 12 - Comunicazioni tra le Parti

Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente disciplinare è effettuata, tramite PEC/mail, a ciascuna delle Parti.

ART. 14 - Disposizione finali

Le Premesse, gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare vincolano la Parte al loro rispetto.